

Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.

Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base all'indice Istat che sarà annualmente comunicato dal Ministero vigilante all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

- 14) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.
- 15) Il concessionario accetta, sin da ora, che la presente concessione potrà essere revocata senza alcun diritto ad indennizzi o risarcimenti in caso di superiore necessità pubblicistica di utilizzo dell'area in oggetto per gli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione o ricostruzione dei manufatti limitrofi interessati dagli eventi incendiari del 16/09/2020, come parimenti accetta che alla scadenza l'area in analisi non sia nuovamente assentibile per la programmazione dei citati interventi, nonché in relazione agli interventi previsti per l'implementazione infrastrutturale a sostegno del trasporto intermodale nell'area portuale di Ancona.
- 16) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 17) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO
C.P.N. S.r.l.
Belardinelli Cristiana

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede della società corrente in Ancona (AN), Via E. Mattei n. 34, nonché domicilio digitale all'indirizzo: cpncantierenavale@sicurezza postale.it

Ancona, addì 23/08/2022

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo

IL CONCESSIONARIO
C.P.N. S.r.l.
Belardinelli Cristiana

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Gabriele Lucchini

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 26/08/2022 al n° 1313 serie 1 con l'esenzione di euro 933,05

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante
Avv. Gabriele Lucchini

N. 00-17 del registro
Concessioni - Anno 2022.

N. 1967 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

X	PRIMO RILASCIO
	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESTAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso;
Vista l'istanza in data 31/10/2019 assunta al prot. n. ARR-10644 del 31.10.2019, la Società "C.P.N. S.r.l." - C.F./P.IVA 02367070717, corrente in Ancona via E. Mattei n. 34, ha formalizzato istanza di concessione demaniale marittima avente ad oggetto un'area scoperta di mq. 1.000,00, situata all'interno del complesso ex Tubimar nel porto di Ancona, per il deposito di strutture metalliche e manufatti di carpenteria in ferro, per la durata di 18 (diciotto) mesi;
Viste le prescritte pubblicazioni effettuate in data 08.11.2019, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 Reg. Cod. Nav.;
Visto che, nel termine assegnato ad opponendum e per eventuali domande concorrenti, perveniva l'istanza spiegata in via autonoma da altro operatore economico, acquisita al prot. ARR 11481-21_11_2019 in rettifica a precedente istanza assunta al prot. n. ARR 10916- 07_11_2019, sulla scorta del diniego preliminare interposto dall'Ente con nota prot. n. PAR 6578-08_11_2019;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ancona, assunta al prot. n. ARR-005-02_01_2020;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ancona, assunta al prot. n. ARR-009-02_01_2020;
Vista la nota recante prot. PAR-62-07_01_2020, con cui questa Autorità comunicava l'avvio della procedura comparativa ai sensi dell'art. 37 Cod. Nav.;
Vista la Delibera Presidenziale n. 27/2020 del 14/02/2020 con cui la Società C.P.N. S.r.l., C.F./P.IVA 02367070717, corrente in Ancona via E. Mattei n. 34, è stata dichiarata aggiudicataria definitiva della procedura comparativa;
Vista la Delibera n. 13 del 05/05/2022 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista la nota prot. n. PAR-4137-16_06_2020 con cui sono stati richiesti gli adempimenti funzionali al rilascio del titolo concessorio;
Vista l'Ordinanza Presidenziale n. 34/2020 recante differimento del termine per il pagamento dei canoni demaniali marittimi ex art. 36 Cod. Nav. alla data del 30.09.2020;
Visto l'art. 199 comma 3 lett. b) del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come ulteriormente modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215, a mente del quale, al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate, la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell'articolo 36 Cod. Nav. e dell'art. 18 legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, è prorogata di 24 mesi;
Tenuto conto degli eventi incendiari che hanno coinvolto il complesso ex Tubimar in data 16/09/2020 con emissione da parte di questa Autorità dei ricorrensi provvedimenti del caso tra cui l'Ordinanza Presidenziale n. 69 del 25/09/2020, così come integrata e modificata con Ordinanza Presidenziale n. 78 del 19/11/2020, con Ordinanza Commissariale n. 5 del 19/01/2022 e da ultimo con Ordinanza Presidenziale n. 14 del 13/04/2022, recanti interdizione degli spazi demaniali e disciplina della circolazione viaria all'interno del complesso ex Tubimar;
Vista la nota dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Marche, assunta al prot. n. ARR-11965-02_12_2019;
Vista la nota della Capitaneria di Porto di Ancona, assunta al prot. n. ARR-11715-27_11_2019;
Vista la nota prot. n. PAR-6911-26_11_2019 della Direzione Tecnica di questa Autorità;
Tenuto conto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
Visto l'atto di sottomissione rep. 1879 del 02/12/2021, relativo alla rateizzazione dei canoni demaniali complessivamente dovuti da parte della società C.P.N. S.r.l. comprensivi anche del canone riferito alla annualità 2020

riguardante l'area scoperta di mq. 1.000,00 oggetto della presente licenza così come accertato con atto n. 00-226/20 del 16/07/2020;

Vista la nota prot. n. PAR-9177-17_12_2021 di questa Autorità con cui è stata sollecitata la produzione degli adempimenti previsti;

Vista la quietanza di avvenuto pagamento in data 28/04/2022 dell'importo di € 11.429,87 di cui all'atto di accertamento n. 00-226/20 del 16/06/2020;

Vista la quietanza di avvenuto pagamento in data 28/04/2022 dell'importo di € 10.090,30 di cui all'atto di accertamento n. 00-254/21 del 22/10/2021;

Vista la nota prot. n. 32862/RU del 02/09/2020 dell'Agenzia delle Dogane di Ancona recante presa atto della richiesta inerente l'utilizzo dell'area demaniale di che trattasi;

Vista la polizza n. 420122844 emessa dalla società Generali Italia S.p.a. a copertura dei rischi incendio, fulmine, scoppio per l'importo di € 250.000,00 compresa la partita ricorso terzi per l'importo di euro 500.000,00 vincolata a favore di questa Autorità;

Vista la valutazione, a firma di tecnico abilitato, circa la assoggettabilità alla disciplina di cui al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la polizza fidejussoria m. 50791802 emessa dalla Società Unipolsai Assicurazioni s.p.a. – Agenzia di Ancona - dell'importo di € 195.000,00 così come modificata con appendice n. 4 del 06/06/2022, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione di che trattasi;

Vista la certificazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art 87 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i., acquisita tramite piattaforma BDNA prot. PR_ANUTG_Ingresso_0058976_20220519, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. lgs. 159/2011, assunta al prot. ARR-8112 del 22/06/2022;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, in ordine alla regolarità contributiva, previdenziale e fiscale;

Visti gli atti d'ufficio;

C O N C E D E

alla C.P.N. S.r.l.

codice fiscale 02367070717

di occupare un'area demaniale marittima di mq. 1.000,00 situata nel Comune di Ancona precisamente all'interno del complesso ex Tubimar allo scopo di utilizzare un'area scoperta per il deposito di strutture metalliche e manufatti di carpenteria in ferro

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2020 = € 11.429,87 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020, salvo conguaglio, da rivalutare per l'anno successivo in base agli indici ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà durata a decorrere dal 01/01/2020 fino alla relativa scadenza, originariamente prevista al 31/05/2021 e ulteriormente prorogata di 24 mesi fino al 31/05/2023, ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. B) del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215, per complessivi 41 mesi.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno nei 180 giorni antecedenti, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori sull'area in concessione se prima non avrà ottenuto il pertinente titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale, nonché ottenuto il nulla osta da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori
- 5) I manufatti e le attrezzature depositati nell'area oggetto della Concessione non dovranno mai costituire pericolo per la pubblica incolumità o per le attività portuali circostanti. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza.
- 6) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi in concessione.
- 7) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 8) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali riconnessi.
- 9) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 10) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali.
- 11) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 12) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 13) Il canone applicato è stato determinato come risultante dalla procedura comparativa ex art. 37 Cod. Nav.

STRADA COSTIERA ZONA INDUSTRIALE

Area - mq. 1000

Ingresso

CANALE CONOCCHIO

CPN srl

CPN srl

ENEL 2
Cab. trasf. CT
Loade Inverter 2

ENEL 1

Loade Inverter 1

PLAZZA

PARCHESIO AUTO

Ingresso

ASSE ATTREZZATO

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]